

Di seguito le osservazioni alla procedura di VIA

ANNA FIROLLI

CONSIGLIERE COMUNALE M5S SAN BONIFACIO - VERONA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Osservazioni Q.R.A.

Sia P.D. lotto Verona/Bivio Vicenza

Ai sensi Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Osservazioni al Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale accluso al progetto definitivo del primo lotto funzionale, Verona Porta Vescovo /Bivio Vicenza.

OSSERVAZIONE N 1

Il codice dei contratti stabilisce agli art. 93 comma 6 e 112, che oggetto di verifica sia la completezza degli elaborati progettuali e la loro rispondenza alla normativa vigente. Il regolamento DPR 507/2010 (art 51,52,53,54,55,56 e 57) precisa, che le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, sul livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità, intendendosi per affidabilità la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali, poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze; la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame e la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

La commissione Via speciale, ai sensi dell'art 185 dlgs 163/2006 entro 30 giorni dalla presentazione del progetto definitivo comunica al soggetto proponente le eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare?.

In data 30 novembre 2015 la società Italferr Spa ha attivato, per conto di Rfi Spa concessionaria del progetto av Verona /Padova procedura per pubblica utilità e progetto definitivo lotto funzionale Verona PV /Bivio Vicenza. Nell'annuncio nessuna procedura di Via riguardava il segmento terminale del lotto rappresentato dalla tratta Montebello /Bivio Vicenza, mai sottoposta a Via, e nemmeno la variante di 17 Km di San Bonifacio rispetto al progetto preliminare approvato con delibera Cipe 94/2006. Delibera Cipe la cui validità è stata riaffermata con delibera Cipe del 10 novembre 2014, pubblicata sulla GU n. 57 del 10 marzo 2015. Un progetto definitivo quindi senza quanto richiesto dall'Allegato XXI, di cui all'art 164 del Codice Appalti.

In data 30 gennaio il General contractor Iricav 2 ha annunciato come da norma su due quotidiani l'avvio di procedura di Via sul tratto modificato di San Bonifacio e da Montebello a Bivio Vicenza. Il codice unico di progetto è J41E9100000009 mentre quello

identificativo di gara è 3320049F17.

Non risultano ai sottoscritti pronunciamenti della Commissione Speciale Via, in ottemperanza al quanto disposto dal comma 4 lettere a) e b) art 185 dlgs 163/2006. Atteso che significative perdite di valore patrimoniali si sono conseguite con l'annuncio del 30 novembre e con missive del Comune di San Bonifacio a potenziali espropriandi, che sarebbero tali solo in conseguenza di un procedimento difforme da norme interne e comunitarie, si chiedono risposte chiarificatrici alla Commissione Via e al Responsabile del Procedimento del Ministero dell'Ambiente.

OSSERVAZIONE N 2

L'articolo 166 del Codice Appalti al comma 5 ter prescrive che la procedura di approvazione del progetto definitivo può riguardare anche i progetti definitivi parziali. Tale procedura è subordinata però al rispetto di due condizioni :

a) i progetti parziali devono essere riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera ;

b) siano dotati di copertura finanziaria.

Resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera. Atteso che, in applicazione del comma 5 dell'art. 167, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di iniziare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare, appare vincolante il giudizio di valutazione di impatto ambientale sull'intero progetto e non su tratti parziali di esso.

Inoltre le disponibilità finanziarie esistenti sono inferiori al 10% previsti dalla norma, che è riferita al costo dell'intera opera e non del progetto. Il costo dell'intera opera è stimato pari a 5.592 milioni di euro e sono presenti disponibilità pari a 459 milioni di euro riferiti al lotto Verona P.V./Bivio Vicenza. (fonte : Sistema Informativo Legge Opere Strategiche della Camera dei Deputati gestito dal Servizio Studi della Camera).

Ulteriore chiarimento deriva dal comma 230 della legge di stabilità 2015, in cui la percentuale di risorse disponibili è riferita all'intera opera. Ulteriore chiarimento deriva dalla legge 191/2009, che ha istituito il lotto costruttivo articolo 2 commi 232, 233 e 234.

Appare infine non rispettata nemmeno la condizione della funzionalità del lotto considerato, che s'innesta la linea in progetto non dal nodo di Verona, che non ha un progetto costruttivo, e termina al Bivio Vicenza dove i binari da 4 diventano due con innesto a raso con tutte le limitazioni alla funzionalità che si possono immaginare.

OSSERVAZIONE N 3

Il general contractor, a seguito lodo arbitrale del marzo 2012, è obbligato a subappaltare il 60% delle opere. Il Veneto è oggetto di indagini varie, per la verifica di presenze di associazioni delinquenziali di rango nazionale che tentano di incunearsi negli appalti pubblici. Il dl del 24-1-2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, integrato dal dl n.29 del 24 marzo 2012, convertito nella legge n.62 del 18 maggio 2012, all'articolo 5 ter recita:

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità, secondo i criteri

e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (, , , ,). Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico ,, (, , , ,) Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta?.

Il Mise con decreto n. 57 dello febbraio 2014 ha assolto a quanto disposto dalla norma, come pure l'Agcom, predisponendo i moduli. Costituirebbe vincolo di trasparenza procedurale, tutela economica sociale e soprattutto salvaguardia ambientale la richiesta del rating di legalità per i lavori subappaltati dal General Contractor.

Anna FIROLI-----